

getti a tassa fissa, sarà fatta per mezzo delle marche stabilite dall'articolo 72 della legge di registro, le quali saranno apposte ed annullate dal cancelliere del collegio giudiziario o della pretura cui l'usciera è addetto.

« Il termine per la registrazione di tutti indistintamente gli atti d'usciera sarà di 20 giorni dalla data dell'atto.

« È fatta eccezione per le notificazioni delle comparse, le quali dovranno essere munite delle marche prescritte entro tre giorni da quello in cui sono state eseguite.

« La omissa o ritardata presentazione al cancelliere dei suddetti atti d'usciera per l'apposizione delle prescritte marche farà luogo all'applicazione a carico dell'usciera della pena pecuniaria stabilita dall'articolo 93 della legge di registro.

« Potranno però le citazioni e gli altri atti che non sieno da procuratore a procuratore essere compilati in carta bollata da lire due, ed in tal caso saranno esenti dalla registrazione, ma avranno il semplice visto del cancelliere apposto prima della loro notificazione. »

**BARAZZUOLI.** Domando la parola.

**PANATTONI.** Vi è un'aggiunta.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Panattoni ha proposta quest'aggiunta:

« I procuratori, che avessero interesse a recuperare gli atti giudiziali appena avvenuta la notificazione, potranno fare apporre ed annullare la marca, prima di consegnare l'originale dell'atto agli uscieri insieme con la copia da notificarsi. »

Ha la parola l'onorevole Barazzuoli.

**BARAZZUOLI.** L'ultimo paragrafo del quarto articolo contempla il caso di citazione e di atti che non sono da procuratore a procuratore, e per questi atti stabilisce, come modo di esenzione dalla registrazione che vengano fatti in carta bollata da lire due.

Farò osservare alla Camera che questa disposizione, ove fosse conservata qual è, condurrebbe ad un'ingiustizia.

Sa la Camera che il valore della carta bollata è differente, secondo che si tratta o di giudizi pretoriali, o di giudizi avanti a tribunali maggiori: che cosa rappresenta quindi la carta bollata di lire due nell'articolo presente? Rappresenta il valore del bollo ordinario e il prezzo della registrazione.

Ora, quando si ammettesse la proposta della Commissione, avverrebbe che per tutti gli atti di citazioni dinanzi ai tribunali pretoriali, anziché pagare, oltre il prezzo della carta bollata, il prezzo della tassa di registro, noi pagheremmo il triplo...

**CRISPI.** Che importa?

**BARAZZUOLI...** e quindi pareggeremmo indebitamente gli atti che si fanno davanti ai tribunali superiori, pei quali è richiesta carta bollata di maggior valore, agli atti che si fanno davanti ai tribunali mi-

nori, pei quali si richiede soltanto la carta da centesimi cinquanta. Proporrei perciò, affinché fosse introdotta la giustizia distributiva in quest'ultimo paragrafo, che a riguardo degli atti che debbono prodursi innanzi ai tribunali minori la carta bollata debba essere di lire una e non di lire due, tenuta ferma la tassa di lire due per gli atti che si fanno davanti ai tribunali superiori.

**PRESIDENTE.** La prego di mandare il suo emendamento al banco della Presidenza.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Panattoni.

**PANATTONI.** Ho proposto l'aggiunta testè letta dall'onorevole presidente, in quanto che la Commissione ha visto un inconveniente; ma lo ha riparato in parte. L'inconveniente è che, dato il tempo agli uscieri di registrare gli atti che sono tassati a comodo loro, sovente accade che nelle contestazioni giudiziarie le parti, o i legali, devono andare all'udienza avanti che gli atti sieno tornati nelle mani di coloro che debbono trattare la causa. Questo vale quanto dire ch'è inutile fare la lite, poichè dal fatto degli uscieri dipende l'aver o non avere il processo completo.

La Commissione ha in parte riparato a tale inconveniente allorchè ha detto che gli uscieri abbiano obbligo in certi casi di fare la registrazione entro tre giorni, ed ha anche parzialmente riparato laddove ha suggerito che nelle comparse, ove non occorra il ministero del procuratore, possa la parte instante valersi di carta da bollo di lire due, per dispensarsi così dalla registrazione.

Ora dunque io ho creduto che questo temperamento debba ampliarsi, per ovviare anche in altri casi, e specialmente nelle registrazioni per urgenza, al ritardo e forse al danno che risulta dalla imbarazzante registrazione degli atti.

Perciò propongo, e spero che la Camera accordi, che quando l'ufficio del registro non può percepire più che la tassa di una lira, si lasci libero non tanto alle parti, quanto ai procuratori di valersi della carta bollata da lire due, perchè così facendo non si trattergono nè si disturbano le trattative ed i giudizi, e ciò non ostante l'erario è al coperto. Infatti, col prezzo della suddetta carta l'erario consegue ad un tempo la tassa del registro e la tassa del bollo; le parti e i loro legali non trovano inciampo, e le cause vengono istruite nel debito tempo.

Spero pertanto che la Camera vorrà accettare la mia aggiunta affinché, dopo avere faticato e speso per gli atti giudiziali, non fallisca l'intento per impossibilità di affrettare la registrazione; e gl'interessati ed i loro rappresentanti rimangano disastriati e delusi, senza aver modo di valersi degli atti stessi, senza aver agio di completare il processo e, talvolta, senza che il giudice, nel fare la sentenza, abbia sott'occhio ciò che dalle parti è stato dedotto.